

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, elettivamente domiciliata in Venezia, San Marco 63, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato; decise all'udienza di discussione del 16-10-2008

**Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Pagamento crediti di lavoro.**  
**Conclusioni formulate dalle parti come in atti.**

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con diversi ricorsi depositati in data 23-7-2007, il Ministero della Pubblica Istruzione ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dal giudice del lavoro di Padova in favore degli ingiungenti indicati in epigrafe, per il pagamento della somma di € 146,91 a titolo di indennità di vacanza contrattuale, con riferimento al CCNL del comparto scuola scaduto il 31-12-2005, per il secondo biennio economico 2004\2005. A fondamento della opposizione ha dedotto che il CCNL nulla prevedeva a proposito della indennità di vacanza contrattuale; che, per la determinazione della indennità doveva applicarsi la procedura prevista dagli art. 47 e 48 D. Lgs. 165\2001, secondo cui gli oneri per la contrattazione devono essere quantificati con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11 l. 468\1978; che nessuna somma era stata stanziata per il 2006 e il 2007 a copertura degli oneri derivanti dalla indennità di vacanza contrattuale; che la piattaforma contrattuale del comparto scuola era stata presentata il 25-5-2007, con la conseguente erroneità dei conteggi predisposti dal ricorrente; che l'I.v.c. si presenta come elemento provvisorio della retribuzione, diretto a garantire il recupero anticipato degli effetti della inflazione, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto essere condannato a restituire le somme percepite per questo titolo in relazione a quanto ricevuto in forza del nuovo contratto collettivo stipulato. Ha quindi chiesto la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e il rigetto delle domande.

gli ingiungenti si sono costituiti evidenziando come il contratto collettivo del 2002\2005 abbia compiutamente disciplinato l'istituto nell'an e nel quantum; che la copertura della spesa non è condizione per la esistenza ed esigibilità del credito; che il CCNL non condizionava l'erogazione della indennità alla presentazione della piattaforma di rinnovo del contratto; che la contrattazione collettiva non evidenziava alcun assorbimento della indennità nel successivo trattamento economico disciplinato dalla contrattazione collettiva. Hanno quindi chiesto il rigetto delle opposizioni.

Con diverso ricorso depositato in data 8-1-2008, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento della indennità di vacanza contrattuale per i periodi dall'1-4-2002 al 23-7-2003, con riferimento al CCNL 2000\2001 scaduto il 31-12-2001 e rinnovato il 24-7-2003, dall'1-4-2004 al 6-12-2005, con riferimento al CCNL 2002\2003 scaduto il 31-12-2003 e rinnovato il 7-12-2005, dall'1-4-2006 al 28-11-2007 con riferimento al CCNL 2004\2005 scaduto il 31-12-2005 e rinnovato il 29-11-2007.

Il Ministero resistente si è costituito contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.

Le cause, riunite per identità di questioni, sono state decise all'udienza del 16-10-2008 come da dispositivo di cui si è data lettura.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande sono fondate e vanno accolte.

Il Protocollo del 23-7-1993, al punto 2.5 prevede che "Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire del mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza."

Il quadro delle fonti che disciplinano l'istituto va completato con l'art. 1 CCNL comparto scuola per il quadriennio 1998\2001, che prevede che "Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23-7-1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993".

Analogha disposizione è stabilita dal CCNL del 24-7-2003 per il quadriennio 2002\2005.

Sono poi pacifiche le circostanze dedotte ai capitoli G, L e M del ricorso depositato in data 8-1-2008, relativamente alle date di scadenze delle parti economiche dei contratti collettivi e a quelle di rinnovo.

Deve ritenersi che le disposizioni stabilite dai contratti collettivi del comparto scuola abbiano esteso anche ai lavoratori di questo settore il diritto soggettivo al pagamento della IVC, attraverso una disciplina di miglior favore rispetto a quella prevista dal Protocollo del 1993.

In particolare, il diritto alla indennità viene riconosciuto in caso di scadenza da almeno tre mesi della parte economica del contratto collettivo, senza alcun riferimento alla presentazione di una piattaforma di rinnovo contrattuale da parte delle organizzazioni sindacali. Il richiamo del Protocollo è quindi limitato alla sola disciplina relativa al quantum del diritto, con riferimento ai due scaglioni ivi previsti.

Di conseguenza, il diritto in questione viene riconosciuto esclusivamente nella ipotesi oggettiva di scadenza della parte economica del contratto collettivo del comparto da almeno tre mesi.

Le disposizioni della contrattazione collettiva richiamate fanno poi riferimento, rispettivamente, alla disciplina di cui agli art. 52 D. Lgs. 29\1993 e 48 D. Lgs. 165\2001, che prevedono l'obbligo del Ministero del Tesoro di procedere alla quantificazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale da porre a carico del bilancio dello Stato in sede di legge finanziaria.

tale previsione non incide tuttavia sul riconoscimento e sulla quantificazione del diritto azionato, considerando che esso risulta ancorato a condizioni specificamente previste dalla disciplina contrattuale tanto con riferimento all'an che al quantum.

Deve infatti ritenersi che il richiamo alla disciplina di cui ai D. Lgs. 29\1993 e 165\2001 attenga esclusivamente al quantum delle prestazioni, non al riconoscimento del diritto, che è invece sottoposto alla disciplina di cui all'art. 40 D. Lgs. 165\2001, per cui il trattamento economico è definito dai contratti collettivi, con l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di darvi adempimento. Condizionare il riconoscimento di un diritto, come quello alla indennità di vacanza contrattuale, all'ulteriore attività del Ministero del Tesoro successiva alla stipulazione del contratto significa privare di qualsiasi concreto effetto la contrattazione collettiva, in contrasto con i principi ispiratori della disciplina lavoristica del pubblico impiego.

In sostanza, al momento della stipulazione dei contratti collettivi, che hanno riconosciuto il diritto in questione, è stata già operata quella valutazione contabile prevista dall'art. 48 D. Lgs. 165\2001, sulla base delle procedure previste dagli art. 46-48, che tengono conto anche della incidenza sul bilancio dello Stato degli oneri che ne derivano.

In questo senso, i problemi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto collettivo sono affrontati e risolti nell'ambito della procedura prevista per la loro definizione, ciò anche con riferimento all'istituto della indennità di vacanza contrattuale.

Riguardo alla ulteriore eccezione formulata dal Ministero resistente, con riferimento alla retroattività degli adeguamenti economici contenuti nella contrattazione collettiva successiva a quella su cui le domande dei ricorrenti si fondano, essa si fonda su una funzione della indennità come una sorta di anticipazione dei futuri trattamenti economici, estranea alla effettiva finalità dell'istituto. L'indennità di vacanza contrattuale costituisce infatti un elemento provvisorio della retribuzione, così definito dal Protocollo del 1993, dovuto per il solo

periodo di vacanza contrattuale a sostegno del reddito dei lavoratori interessati al rinnovo del contratto collettivo.

Peraltro una soluzione come quella prospettata dal Ministero avrebbe dovuto essere espressamente desumibile dalla contrattazione collettiva, che nulla ha disposto sul punto, confermando quindi il pieno diritto dei lavoratori interessati di percepire questo emolumento per il periodo di vacanza contrattuale, senza alcun obbligo di restituzione a seguito della stipulazione del nuovo contratto.

Le considerazioni che precedono portano quindi all'accoglimento delle domande formulate dai ricorrenti, con le statuizioni riportate nel dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

- 1) Respinge le opposizioni e dichiara l'esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti.
- 2) In accoglimento delle domande proposte con il ricorso depositato l'8-8-2008, dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire l'indennità di vacanza contrattuale maturata nei periodi indicati nel ricorso e condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme relative al titolo azionato, per i periodi considerati, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo, con esclusione, per i ricorrenti Aida Rita Del Missier, Cristina Zanella, Gemma Andreose, Irenella Manfrin, Annalisa Capuzzo e Rosetta Drago delle somme già riconosciute in forza dei decreti ingiuntivi opposti.
- 3) Condanna il Ministero resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi €

8.320,00, di cui € 20,00 per spese ed € 8.300,00 per diritti e onorari, oltre agli accessori di legge e al 12,5% di diritti e onorari a titolo di spese generali.

Padova, 16-10-2008.

**Il Cancelliere - C1**  
*Lucia TURRINI*

Il giudice del lavoro  
Dott. Gaetano Campo

*Gaetano Campo*

Depositata nella Cancelleria del  
Tribunale Sez. Lavoro di Padova

il 30/12/08  
**IL CANCELLIERE**

**Il Cancelliere - C1**  
*Lucia TURRINI*